

Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 79**Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 12.11.1998)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Procedimento e partecipazione

Art. 5 - Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Art. 6 - Casi di esclusione

Titolo II - SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 - Autorità competente

Art. 8 - Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.

Art. 9 - Strutture operative per la VIA

Art. 10 - Supporto tecnico per l'istruttoria

Titolo III - PROCEDURE

Art. 11 - Procedura di verifica

Art. 12 - Procedura per la fase preliminare

Art. 13 - Studio di impatto ambientale

Art. 14 - Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione

Art. 15 - Inchiesta pubblica e contraddittorio

Art. 16 - Istruttoria interdisciplinare

Art. 17 - Procedura unica integrata

Art. 17 bis - Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale

Art. 18 - Pronuncia di compatibilità ambientale

Art. 19 - Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 20 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri

Art. 21 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA

Art. 22 - Disposizioni attuative delle procedure

Art. 23 - Sanzioni amministrative

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Compiti inerenti alla sperimentazione, all'aggiornamento ed alla formazione professionale

Art. 25 - Modifica degli allegati

Art. 26 - Decorrenza degli effetti delle procedure

Art. 27 - Disposizioni transitorie sulla VIA

Art. 28 - Disposizioni finanziarie

Art. 29 - Abrogazione

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 1**Oggetto della legge**Abrogato (2)**Art. 2**Finalità**Abrogato (2)**Art. 3**Definizioni**Abrogato (2)**Art. 4*

Procedimento e partecipazione

Abrogato (2)

Art. 5

Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Abrogato (2)

Art. 6

Casi di esclusione

Abrogato (2)

Titolo II

SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 7

Autorità competente

Abrogato (2)

Art. 8

Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.

Abrogato (2)

Art. 9

Strutture operative per la VIA

Abrogato (2)

Art. 10

Supporto tecnico per l'istruttoria

1. Abrogato (3)

2. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 14. (4)

Titolo III

PROCEDURE

Art. 11

Procedura di verifica

Abrogato (2)

Art. 12

Procedura per la fase preliminare

Abrogato (2)

Art. 13

Studio di impatto ambientale

Abrogato (2)

Art. 14

Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione

Abrogato (2)

Art. 15

Inchiesta pubblica e contraddittorio

Abrogato (2)

Art. 16

Istruttoria interdisciplinare

Abrogato (2)

Art. 17

*Procedura unica integrata**Abrogato (2)**Art. 17 bis**Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale**Abrogato (2)**Art. 18**Pronuncia di compatibilità ambientale**Abrogato (2)**Art. 19**Esercizio dei poteri sostitutivi**Abrogato (2)**Art. 20**Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri**Abrogato (2)**Art. 21**Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA**Abrogato (2)**Art. 22**Disposizioni attuative delle procedure (4)*

1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le "linee/guida" e le specifiche norme tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:
 - a) ai criteri ed ai metodi per l'effettuazione delle procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti;
 - b) alle modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente all'informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di VIA;
 - c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese;
 - d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 13, relativamente a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo, in tali casi, l'obbligo di procedere all'effettuazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 12.
2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 1 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra, alle necessarie modifiche o integrazioni.

*Art. 23**Sanzioni amministrative**Abrogato (2)***Titolo IV****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***Art. 24**Compiti inerenti alla sperimentazione, all'aggiornamento ed alla formazione professionale**Abrogato (2)**Art. 25**Modifica degli allegati**Abrogato (2)**Art. 26**Decorrenza degli effetti delle procedure**Abrogato (2)**Art. 27**Disposizioni transitorie sulla VIA**Abrogato (2)*

Art. 28
Disposizioni finanziarie

Abrogato (2)

Art. 29
Abrogazione

Abrogato (2)

Note

1. Il comma 1 dell'art. 68 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata

2. Articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2010, n. 10

3. Comma abrogato con l.r. 12 febbraio 2010, n. 10.

4. L'art. 65 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: " Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l'attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispose linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all'autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.